

VADEMECUM

Rifiuti Solidi Urbani

**Tassa sul sacco
Cosa dice la legge,
e cosa inventano quelli che fanno ostruzione**



Detto tra noi, se a dirle certe cose sono cittadini con poca familiarità alle regole democratiche, è una cosa, ma se a dirle sono politici con cariche istituzionali importanti, sia a livello Comunale, Cantonale e anche Nazionale, la cosa è ben diversa.

Si ha l'impressione che questi ultimi, mentono sapendo di mentire, e con le loro menzogne arrecano danno all'ambiente oltre che penalizzare finanziariamente i rispettivi Comuni e di riflesso i cittadini.

Ai nostri OKKI ... due danni inaccettabili, per i quali nessuno, ma proprio nessuno di noi può far valere una qualsiasi giustificazione per non evitarli!!

Per OKKIO tutto ciò è molto grave !

per questo motivo abbiamo elaborato il presente vademecum suddividendoli in tre capitoli:

- A) La disinformazione sulla tassa causale
- B) Gli aspetti positivi della stessa
- C) Consigli per una corretta introduzione

SOMMARIO

Introduzione	2	
Sommario	3	
Premessa generale	4	
A	<i>La disinformazione sulla tassa causale</i>	4
A.1	<i>La Tassa sul sacco è antisociale</i>	4
A.2	<i>La Tassa sul sacco si accanisce su chi produce più rifiuti</i>	4
A.3	<i>Basta spremere sempre il portafogli dei cittadini</i>	5
A.4	<i>Se si introduce la tassa per i rifiuti si dovrebbe diminuire il Moltiplicatore d'imposta</i>	5
A.5	<i>Se verrà introdotta un'obbligatorietà cantonale.....allora si ci penseremo</i>	5
A.6	<i>La tassa sul sacco favorisce il turismo dei rifiuti verso i Comuni limitrofi e incentiva l'abbandono nella natura.</i>	6
A.7	<i>Con la sensibilizzazione i risultati sono migliori che con la tassazione</i>	6
A.8	<i>Il confronto dei tassi di riciclaggio</i>	7
A.9	<i>Il "sacco bello" dei PPD Luganesi</i>	7
B	<i>Gli aspetti positivi della tassa causale</i>	8
B.1	<i>La tassa causale, ha un effetto incentivante</i>	8
B.2	<i>Ne approfittano le casse Comunali</i>	8
B.3	<i>Meno costi uguale a meno tasse per i cittadini</i>	8
C	<i>Consigli per una corretta introduzione</i>	9
C.1	<i>Premessa</i>	9
C.2	<i>Copertura dei costi</i>	10
C.3	<i>Tassa base</i>	10
C.4	<i>Tasse proporzionali alla quantità di rifiuti (Tassa sul sacco)</i>	11
C.5	<i>Tassa per rifiuti vegetali</i>	12
C.6	<i>Tasse per lo smaltimento degli ingombranti</i>	12
C.7	<i>Smaltimento della plastica domestica</i>	13
C.8	<i>Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste</i>	13
C.9	<i>Verifica delle tariffe da parte della Sorveglianza dei Prezzi</i>	14

L'obiettivo della Legge Federale sulla protezione dell'Ambiente (LPAmb, approvata dal parlamento federale nel 1997) è chiarissimo: **la minor produzione possibile di rifiuti.**

Per raggiungere l'obiettivo, la legge stabilisce che i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti devono essere pagati da chi li produce in proporzione a quanto prodotto.

Per **“chi li produce”** si intendono **i cittadini**, o le aziende industriali/artigianali/commerciali ai quali per legge, è garantito **il diritto di pagare solo per il quantitativo di rifiuti prodotto.**

In **Ticino i Comuni che rispettano** più o meno bene la premessa citata, **sono solo 54 su 135 !!!**

In 52 hanno la tassa sul sacco e 2 sul peso; Chiasso l'ha introdotta già dal 1994, Giubiasco dal 1997, Minusio dal 1999.

E ora passiamo in rassegna gli argomenti di chi fa ostruzione:

A La disinformazione sulla tassa causale

A.1 La Tassa sul sacco è antisociale

È vero, infatti non è, non vuole esserlo.

Non a caso il meccanismo di finanziamento (chi più inquina più paga) è ancorato nella Legge Federale sulla Protezione dell'ambiente, e non in una legge di “ispirazione sociale”.

Una tassa è un tributo speciale che viene prelevato per delle prestazioni dell'amministrazione pubblica, indipendentemente dal reddito di chi riceve la prestazione.

Una tassa è, ad esempio, la tassa per l'uso della fognatura, che viene calcolata in base al consumo, anche in questo caso, indipendentemente dal reddito del proprietario del fondo.

Se il concetto regge per la fogna, (e anche per tanti altri servizi come la fornitura dell'acqua potabile o della luce ecc. le cui tasse vengono calcolate allo stesso modo) non si capisce perché non debba reggere anche per i rifiuti.

(Per ulteriori spiegazioni: **Imposte.easy**, informazioni sulle imposte per i giovani <https://www.steuern-easy.ch/it/>)

A.2 La Tassa sul sacco si accanisce su chi produce più rifiuti

quindi in particolare le famiglie con bambini piccoli, oppure gli anziani (ad esempio se portano pannoloni).

Non è vero !

La tassa, non si “accanisce” contro nessuno, al contrario, fa risparmiare soldi alla comunità e premia chi assume un comportamento virtuoso e separa correttamente i suoi rifiuti, inserendo nel sacco degli RSU da incenerire solo i rifiuti non riciclabili.

Importante è che la tassa venga calcolata correttamente (*vedi capitolo C*), e che questo avvenga, ogni cittadino, quindi anche ogni consigliere comunale di qualsiasi partito, lo può verificare facilmente perché per legge i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le basi di calcolo.

E se, conti alla mano, uno ritiene che l'importo delle tasse stabilite dal proprio Municipio non siano corrette, le può contestare. (*vedi LALPAmb <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/id/1407/evidenzia/false/esplodi/false> + La LIT Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato <http://www4.ti.ch/can/icpd/trasparenza/la-lit/>)*

Poi, per le due categorie citate sopra, nei regolamenti, si possono predisporre agevolazioni. Cosa che avviene, a nostra conoscenza, in tutti i Comuni con la tassa sul sacco.

Diverso è il discorso per i cittadini indigenti, che lo sono indipendentemente dalla tassa sui rifiuti, per loro ogni Comune Ticinese e il Cantone mettono a disposizione dei fondi assistenziali (Sportello LAPS)

(*Per informazioni al proposito, OKKIO è a disposizione gratuitamente*)

A.3 Basta spremere sempre il portafogli dei cittadini

Come già spiegato al punto precedente (A.2), se le tasse causali sui rifiuti sono calcolate correttamente, nessuno “spreme” il portafoglio di nessuno. Anzi, con la tassa causale, ad ognuno gli è data la possibilità di pagare unicamente per i propri rifiuti, e non per gli sprechi degli altri.

Inoltre, in Ticino, salvo Lugano in tutti gli altri Comuni i cittadini già pagano una tassa sui rifiuti (in 54 comuni una tassa causale, negli altri 81 una tassa a forfait)

Stiamo parlando di un importo tutto sommato molto contenuto!!

Da una verifica fatta da OKKIO, la bolletta per lo smaltimento rifiuti in Ticino,

- per un nucleo familiare di 4 persone residente in un appartamento in casa plurifamiliare il costo annuo indicativo **varia da a CHF. 120.- a 220.-**

La variazione del costo è data dal tipo di servizio offerto nel Comune (raccolta porta a porta oppure contenitori centralizzati, distanza dal Comune dall'inceneritore di Giubiasco.)

Diverso è invece il costo per le attività lucrative, la legge permette per loro una maggiorazione delle tariffe, e in genere tutti i Comuni Ticinesi ne approfittano.

Noi di OKKIO non lo riteniamo corretto se si vuole garantire a tutti i contribuenti il pieno rispetto del principio di equivalenza.

Una maggiorazione del costo del medesimo non si giustifica. Soprattutto perché in realtà le attività lucrative fruiscono di meno di un nucleo familiare del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti, dovendo per legge provvedere autonomamente per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle loro attività.

(per informazioni al proposito, OKKIO è a disposizione gratuitamente)

A.4 Se si introduce la tassa per i rifiuti si dovrebbe diminuire il Moltiplicatore d'imposta

Certo che sì, è ovvio se tutti gli altri costi cui il Comune deve far fronte rimangono invariati!

Se si copre il costo del Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti con una tassa specifica, il fabbisogno rimanente da coprire tramite imposte diminuisce.

E il Moltiplicatore viene stabilito dal Consiglio Comunale.

Di anno in anno, una volta che il fabbisogno preventivo da coprire con le imposte, e il presumibile gettito fiscale cantonale sono noti, viene calcolato il moltiplicatore “aritmetico”.

Poi in seduta il legislativo, tenendo conto del principio dell'equilibrio finanziario per i conti del proprio Comune definisce quello “politico”.

E se la maggioranza ritiene che si può, lo si abbassa.

(per info vedi Legge organica Comunale art 162 e 162a <http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/2.1.1.2>)

A.5 Se verrà introdotta un'obbligatorietà cantonale.....allora si ci penseremo

L'obbligatorietà c'è già da un pezzo, ma solo 54 Comuni Ticinesi su 135 vi hanno dato seguito.

Nei rimanenti 81 invece si continua a fare melina, scialacquando soldi dei contribuenti ed inquinando inutilmente l'aria che respiriamo.

Per chi ha dubbi segnaliamo che la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il cui art 32 (approvato dal parlamento federale nel 1997) dice:

I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità.

e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) il cui art 18 (approvato dal parlamento cantonale nel 2004) dice:

I Comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

Queste disposizioni di legge indicano chiaramente l'obbligatorietà e permettono ai Comuni (in autonomia)

la definizione di regolamenti rispettosi dei **principi di causalità, di equivalenza, di copertura dei costi e di trasparenza.**

Chi contesta questi fatti, o è in malafede, o non è documentato e quindi parla a vanvera.

A.6 La tassa sul sacco favorisce il turismo dei rifiuti verso i Comuni limitrofi e incentiva l'abbandono nella natura.

A proposito del tanto temuto “turismo del sacco” vorremmo far riflettere i lettori con l'ausilio di alcuni dati.

Consideriamo che un turismo del sacco “ rilevante” corrisponda al 5% del peso totale degli RSU prodotti in un Comune, significherebbe che ad esempio a Losone, che conta ca. 3'500 unità abitative, almeno 175 abitanti, regolarmente, durante tutto l'anno, portano il loro sacco di rifiuti in un altro Comune.

Sfiamo chiunque a dimostrare l'esistenza di un simile numero di “evasori disonesti”.

Qualcuno che cerca di fare il furbo, ci sarà sempre, ma insistere nell'exasperare la gravità del turismo del sacco è un vero e proprio insulto ai cittadini onesti di questo Cantone.

Lo stesso ragionamento vale anche per lo “smaltimento creativo” nel lavandino, WC o nel camino.

Per quanto concerne l'abbandono di rifiuti nella natura (vedi: littering), rispondiamo nuovamente con l'esempio di Losone dove dal 2005 ogni anno ha luogo il “Clean-up day”, una giornata di pulizia del territorio durante la quale dei volontari setacciano i boschi e le golene dei fiumi Maggia e Melezza alla ricerca di rifiuti lasciati da cittadini maleducati e poco sensibili all'ambiente.

Dal 2009 anno in cui è stata introdotta la tassa sul sacco, nei boschi Losonesi non si sono riscontrate discariche di RSU abusive ne tantomeno un aumento del littering rispetto agli anni precedenti.

Il Littering, ovvero la cattiva abitudine di buttare i rifiuti per terra dove capita purtroppo esiste, nella stessa maniera sia nei comuni con, sia in quelli senza tassa causale.

I dati citati riguardano il Comune di Losone, ma corrispondono ai dati rilevati in tutti gli altri Comuni in cui è stata introdotta la tassa sul sacco.

E questo smentisce l'esistenza di un turismo del sacco dagli “effetti rilevanti”.

A.7 Con la sensibilizzazione i risultati sono migliori che con la tassazione

Molti politici, Luganesi in particolare, affermano che con la “sensibilizzazione ” alla separazione e al riciclo dei rifiuti si ottengono migliori risultati che non con l'introduzione di una tassa causale, e che già oggi Lugano è virtuosa in fatto di riciclaggio.

Sarebbe bello, ma purtroppo non è vero.

Con la sola sensibilizzazione non si raggiungono risultati eccellenti .. o solo a molto lunga scadenza!

Perché se così fosse, allora la città di Lugano, che effettivamente offre eccellenti strutture per la separazione dei rifiuti, dovrebbe primeggiare nel riciclare carta vetro Alu e PET.

I dati statistici, purtroppo, lo smentiscono.

Infatti la Classifica 2016 di OKKIO dei Comuni ticinesi per rifiuti domestici riciclati, elaborata con i dati dell'Ufficio cantonale dei Rifiuti del 2014, indica che nei Comuni più virtuosi (tutti con tassa sul sacco) i rifiuti riciclati ammontano a KG 160 – 180 pro capite, mentre Lugano, con soli Kg 107 pro capite si piazza molto in basso nella classifica. Inoltre la media degli **RSU pro capite di Lugano è di 311Kg/ab**, mentre quella dei **Comuni con la tassa causale è di 150kg/ab**, meno della metà di Lugano.

http://okkio.ch/images/okkio_oro_nero/OKKIO_oro_2016_al_riciclo_Classifica_dati_2014_vd.pdf

Anche in un confronto diretto sul riciclaggio pro capite di carta vetro alu e PET tra Lugano e Losone che ha la tassa sul sacco, in nessun tipo di materiale la città primeggia, il pro capite a Losone è sempre superiore.

A.8 Il confronto dei tassi di riciclaggio

Quando non hanno più argomenti per motivare la scomoda posizione del loro Comune o Cantone tirano in ballo il confronto con il tasso medio di riciclaggio nazionale o di altri Cantoni.

Si tratta di un confronto scorretto e fuorviante perché i dati che stanno alla base di questi confronti non sono uniformi. I Cantoni e la Confederazione medesima raccolgono in modo molto diverso i loro dati, in particolare sui materiali ritenuti riciclabili, e per gli scarti verdi e per gli ingombranti.

Per esempio in tanti Cantoni gli scarti verdi sono considerati nei calcoli del tasso di riciclaggio solo se trattati da impianti di compostaggio con recupero del biogas, da noi in Ticino per esempio non ne abbiamo neanche uno, ma il verde viene calcolato come riciclabile. Per ovviare a questo, nella nuova Ordinanza Tecnica sui rifiuti, entrata in vigore il 1.1.2016 sono state fissate delle precise regole per il calcolo e per l'allestimento di queste stative a livello nazionale. Quindi sarà solo con i dati del 2016 che potremmo fare dei confronti corretti sul tasso di riciclaggio a livello nazionale.

Attualmente, l'unico confronto attendibile è quello tra i Comuni Ticinesi con tassa sul sacco e quelli senza.

Vedi: http://www.okkio.ch/images/okkio_oro_nero/OKKIO_2016_Classifica_RSU_Comuni_TI_2014_vd.pdf

A.9 Il "sacco bello" dei PPD Luganesi

Il PPD di Lugano insiste da parecchio tempo che la soluzione da loro ideata e che definiscono "Sacco bello" sia una soluzione:

- a) perfettamente in linea con i disposti di legge
- b) assicura maggiori e migliori risultati che non un "fetido balzello".

Questa seconda affermazione la smentiamo categoricamente (vedi punti A.6 e B.1 e B.2)

Lugano nel confronto con i 54 Comuni Ticinesi che hanno introdotto la tassa sul sacco è ben lontana dal raggiungere le loro media di riciclaggio procapite.

Per quanto concerne invece la "perfetta" compatibilità con i disposti di legge, di coprire i costi per raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante le imposte il PPD si giustifica con due affermazioni principali.

La prima è che il sistema simile è in vigore anche a Ginevra, ma sentenza del Tribunale Federale nel caso "Romanel sur Lausanne" ha definitivamente bocciato questo modo di procedere. Ginevra è dunque nell'illegalità.

La seconda è una interpretazione a dir poco "bislacca" dell'art 32a cpv2 della LPamb che dice:

- *Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario,*
- *essere finanziato in altro modo.*

Perché "bislacca" ?

Perché se si legge attentamente la direttiva federali per il finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimenti dei rifiuti urbani, a pagina 28 al punto 6.2 sta scritto

*Un finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani non conforme al principio di causalità **non è di principio più ammissibile**. Deroghe sono ammissibili nel caso in cui l'applicazione rigida del principio di causalità dovesse pregiudicare lo smaltimento ecologico dei rifiuti urbani secondo l'articolo 32a capoverso 2 LPAmb.*

e più sotto spiega:

Un'altra eccezione potrebbe verificarsi nel caso in cui l'introduzione di una tassa proporzionale alla quantità, contestata dalla popolazione, potrebbe comportare un forte aumento dello smaltimento illegale con conseguenze negative per l'ambiente (art. 32a cpv. 2 LPAmb). Le autorità cantonali, nel caso una tale situazione fosse facilmente prevedibile, potranno derogare al principio di causalità. In caso contrario i Cantoni devono intervenire nei confronti dei Comuni e dei consorzi quale autorità di vigilanza.

Che non è proprio la stessa cosa dell'affermazione del PPD, primo perché non è ancora dimostrato che in votazione popolare la maggioranza della popolazione sia effettivamente contraria ad una tassa causale.

Secondo non è nemmeno provato che con l'introduzione della tassa sul sacco i Luganesi per protesta

praticherebbero lo smaltimento illegale, gettando i rifiuti nei propri boschi o fiumi. Noi abbiamo più stima di loro di quanto sembra averne il PPD.

Terzo non ci risulta che il Cantone abbia mai concessa tale deroga a Lugano.

Per il resto, loro proposta che definiscono “Sacco bello” che consiste nella:

introduzione dell'obbligo di utilizzare un sacco per i rifiuti ufficiale per i RSU dal costo corrispondente a quello dei sacchi generici in commercio.

detto schiettamente, è uno specchietto per le allodole.

Perché se il sacco copre solo il suo costo di produzione e vendita, i costi per raccolta e smaltimento degli RSU, visto che non si possono coprire con le imposte, dovranno essere coperti mediante un'altra tassa.

E questa tassa dovrà rispettare **il diritto di ogni cittadino di pagare solo per il quantitativo di rifiuti prodotto**, e dovrà essere calibrata al volume. Altrimenti non reggerà a nessuna contestazione.

Il CC di Lugano ci ha provato, ma è stato sonoramente bocciato dal Consiglio di Stato.

A rigor di logica la soluzione del cosiddetto “sacco bello”, corrisponde in pratica al finanziamento tramite una tassa forfetaria (la tassa di base), cioè quanto il TF ha dichiarato illegale con la sentenza di Romanel sur Lausanne.

B Gli aspetti positivi della tassa causale

Veniamo ora agli aspetti positivi legati all'introduzione di una tassa causale.

Qui potremmo dilungarci quasi all'infinito perché gli aspetti positivi sono davvero molteplici, ma preferiamo essere sintetici e limitarci ad alcuni punti essenziali.

Se si rispettano i 4 principi a cui si ispira la LPamb (*vedi premessa al capitolo C*), la tassa causale è **una operazione win win win !!** Lo è per le casse comunali, per i cittadini virtuosi, per l'ambiente perché:

B.1 La tassa causale, ha un effetto incentivante

In tutti i Comuni ticinesi dove è stata introdotta la tassa sul sacco, pur avendo tutti, da tempo, una eccellente struttura per favorire la separazione dei rifiuti riciclabili, già nel primo anno si sono registrate diminuzioni di oltre il 40% degli RSU e un incremento della separazione delle materie riciclabili (carta vetro alu e PET)

A conferma che la sola sensibilizzazione non produce risultati migliori come affermano i contrari (vedi punto A.6)

B.2 Ne approfittano le casse Comunali

Le diminuzioni indicate al punto B.1, in soldoni vogliono dire che sono diminuite del 40% le tonnellate di rifiuti il cui costo del solo incenerimento ammonta a Fr. 180 alla tonnellata, a tutto vantaggio delle materie riciclabili il cui costo di raccolta, trasporto e smaltimento oscilla invece tra Fr. 5.- e Fr. 20.-

B.3 Meno costi uguale a meno tasse per i cittadini

Poiché per legge i Comuni non possono incassare più tasse di quanto spendono effettivamente per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, più diminuiscono i costi meno tasse devono pagare i cittadini.

Ne approfitta l'ambiente

dato che i rifiuti bruciandoli, anche nel migliore inceneritore del mondo, producono inquinamento meno se ne bruciano, meglio è.

Per dare una minima idea di cosa significhi per l'ambiente, segnaliamo che bruciando 1 tonnellata di RSU, oltre alle molteplici malsane sostanze inquinanti, si producono, ca. 620 Kg di CO₂, il gas responsabile dell'effetto serra e del riscaldamento globale che tutti vorremmo ridurre.

Si tratta del CO₂ equivalente emesso con un'auto diesel di bassa cilindrata percorrendo 8.76 milioni di Km; ovvero 220 volte il giro della terra. E dai nostri calcoli, il potenziale di riduzione di RSU se tutti i Comuni ticinesi applicassero la tassa sul sacco equivarrebbe a circa 37'300 ton (8'500 solo a Lugano).

C Consigli per una corretta introduzione

Come citato in apertura in Ticino i Comuni con Regolamenti che prevedono tasse causali sono solo 54 su 135.

Se nei 54 Comuni “in regola”, la definizione delle tasse proporzionali alla quantità di RSU o del Verde in generale non presenta problemi, diversa è la situazione per quanto concerne i criteri di elaborazione della tassa base e la suddivisione per categorie di utenti.

Salvo pochissime eccezioni, tutti i regolamenti presentano lacune.

In questo capitolo elenchiamo tutta una serie di consigli utili per definire correttamente le tasse e i rispettivi importi nei regolamenti, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Regolamenti che devono prevedere tasse causali ovviamente, perché se non le prevedono sono fuori legge e non ha senso sprekarvi parole.

C.1 Premessa

La LPamb indica che le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti devono rispettare i seguenti principi:

- **Principio di causalità**

Il principio di causalità stabilisce che i costi di smaltimento siano a carico di chi produce i rifiuti.

Secondo l'articolo 32a LPAmb, colui che detiene rifiuti ne è considerato il produttore. Ciò significa che ogni generazione deve finanziare lo smaltimento dei propri rifiuti.

Inoltre, a medio termine, la somma delle tasse prelevate non **può essere inferiore** ai costi complessivi.

- **Principio di equivalenza**

Le tasse applicate nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti sono tasse causali. Secondo il principio di equivalenza l'ammontare della tassa deve essere proporzionale al valore della prestazione fornita dall'ente pubblico. Compensazioni sono ammissibili a seconda dell'importanza economica e dell'interesse dei privati alla prestazione. Entro certi limiti è possibile applicare tasse forfetarie per ridurre i costi amministrativi. Il rapporto tra l'ammontare della tassa e il valore della prestazione deve comunque essere mantenuto.

Il finanziamento di altre prestazioni con le tasse sui rifiuti (per esempio la manutenzione di strade o canalizzazioni) non è ammissibile.

- **Principio della copertura dei costi**

Il principio della copertura dei costi implica che a medio termine le entrate complessive delle tasse **non possono superare** i costi globali dello smaltimento dei rifiuti urbani. Lo scopo è quello di limitare l'ammontare totale delle tasse, assicurando che le stesse coprano soltanto i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani.

- **Principio della trasparenza**

L'informazione sui costi di smaltimento dei rifiuti, come pure la possibilità di verifica dell'ammontare delle tasse, sono necessari per far accettare al cittadino il finanziamento secondo il principio di causalità.

Per questo motivo il legislatore ha stabilito che le basi di calcolo per stabilire l'ammontare della tassa siano a disposizione del pubblico (art. 32 a cpv. 4 LPAmb).

Questa misura facilita nel contempo un'analisi economica.

C.2 Copertura dei costi

Stabilire il grado di copertura è una scelta politica di competenza del CC e va indicata nel regolamento sui rifiuti !

Il concetto è:

I privati pagano con una tassa tutti i costi legati alla raccolta e smaltimento dei loro rifiuti (tutti !!).

Con le imposte si pagano invece tutti i costi per raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla comunità (cestini per le strade, robidog, rifiuti delle scuole e uffici pubblici ecc..).

Se il Comune è in grado di stabilire con precisione (contabilità analitica) i costi per raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla comunità allora la tassa deve coprire il 100%.

Se il Comune non è in grado di stabilirlo, allora sono ammesse semplificazioni, stabilendo che una percentuale del totale dei costi venga pagata con le imposte.

Questa percentuale va comunque giustificata e va indicata nel regolamento

Il Tribunale federale nel caso di Romanel sur Lausanne ha stabilito che per quel Comune il 70% era giustificabile, anche perché la ricorrente non l'aveva contestato.

A Losone per esempio il regolamento inizialmente prevedeva un 20% dopo un controllo sommario la percentuale di rifiuti "pubblici" risultando di gran lunga inferiore, il Consiglio Comunale l'ha ridotto al 15%.

C.3 Tassa base

La tassa base annua serve per coprire i costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, spese amministrative), quelli dovuti alla raccolta differenziata dei rifiuti, quelli dovuti per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

In linea con i dispositivi di legge anche questa tassa deve essere causale e va diversificata per le diverse economie domestiche.

Il Dipartimento del Territorio tuttavia contesta questa interpretazione, infatti siamo a conoscenza che a precisa domanda della Commissione della legislazione, alle perse con il M6598 che propone l'introduzione di una tassa sul sacco uniforme a livello cantonale, se:

è possibile modificare il cpv. 4 dell'art. 18a (tassa base) prevedendo una tassa diversificata per le diverse economie domestiche? ha risposto:

La tassa base variabile lede il principio di causalità poiché i costi che essa copre non dipendono, in particolare per le economie domestiche, dal numero delle persone del nucleo familiare o altro. Si introdurrebbe in effetti una doppia causalità che non è sostenibile dal profilo dell'equivalenza e sarebbe anche poco sociale.

E che: Sarebbero inoltre necessari una serie di controlli e un enorme lavoro amministrativo per registrare le mutazioni a ogni cambiamento del numero di persone in una famiglia (nascite, separazioni e decessi) e del numero e tipologia di locali (ristrutturazioni, cambiamenti di destinazione, ecc.).

Anzitutto è bene contestare quest'ultima definizione.

Non è vero che la suddivisione suggerita sopra, causerebbe un enorme lavoro amministrativo, perché tutti i Comuni hanno già i dati necessari per altre ragioni. Ad esempio, le mutazioni dei nuclei abitativi e dei rispettivi abitanti equivalenti vengono già aggiornati regolarmente dagli uffici tecnici per stabilire i canoni per la fornitura di acqua potabile o lo smaltimento delle acque luride, e dal controllo abitanti già solo per aggiornare il Catalogo elettorale. Nell'era dell'informatica non dovrebbe essere un problema gestire in maniera coordinata anche dati delle mutazioni dei contribuenti della tassa di base. Dunque, non vi sarebbe nessun enorme lavoro amministrativo supplementare.

Per quanto concerne la tassa base invece, secondo OKKIO, e anche secondo i giuristi che hanno stilato la decisione del CdS con la quale ha bocciato l'articolo 20 "tassa base" del regolamento di Lugano, quanto asserito da DT è vero solo parzialmente.

Per il principio di causalità, il ragionamento è corretto se riferito ai costi fissi che sono quelli:

- amministrativi e del personale
- di informazione e sensibilizzazione
- di investimento, ammortamento e manutenzione delle strutture
- gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Questi costi è quindi corretto suddividerli e addebitarli alle unità abitative (nuclei familiari o persone giuridiche o attività artigianali) indipendentemente dalla loro dimensione.

Il ragionamento non è invece corretto per i seguenti costi:

- raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU)
- raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili (Carta, Vetro, Alu, PET, e ingombranti vari)

Questi costi, variano a seconda dei quantitativi da raccogliere, trasportare e smaltire.

È quindi più corretto suddividerli e addebitarli agli abitanti equivalenti (componenti di nuclei familiari o posti di lavoro presso persone giuridiche o attività artigianali).

Dalla lettura del M6658, il Dipartimento sembra completamente dimenticare questi costi, che con l'introduzione di una tassa causale per i RSU, l'esperienza insegna, aumentano in modo esponenziale grazie alla separazione accurata dei rifiuti nelle economie domestiche, che è poi il vero obiettivo per cui la legge impone la tassa causale.

Noi queste cose, le diciamo da sempre, e ci auguriamo che alla fine il parlamento ci dia ascolto, come hanno fatto quei cittadini dei Comuni di Savosa, Massagno, Mte Ceneri e Lugano che in dubbio di fronte a Regolamenti Comunali approvati in Consiglio Comunale poco rispettosi dei dispositivi di legge superiore, sulla base dei nostri consigli hanno inoltrato ricorsi risultati alla fine tutti vincenti.

E l'auspicio è rivolto anche a tutti i Municipi, affinché adeguino i rispettivi regolamenti.

Regolamenti che possono copiare da quello in vigore dal 2010 a Losone che per noi è quello che maggiormente rispetta i principi elencati in apertura di questo capitolo.

C.4 Tasse proporzionali alla quantità di rifiuti (Tassa sul sacco)

Il costo del sacco deve corrispondere alla copertura dei costi "effettivi" e non deve trasformarsi in una gara tra a chi ha la tassa sul sacco più bassa!

Il costo del sacco deve coprire:

- i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili.
- i costi di produzione dei sacchi, della loro vendita e la relativa IVA

I costi di raccolta:

Le direttive UFAM suggeriscono (ma non impongono) di coprirli tramite il sacco.

Ma nei Comuni con molte residenze secondarie, per un più equo coinvolgimento dei proprietari di stesse alla copertura di quei costi, noi suggeriamo di coprirli tramite la tassa base.

Seguendo le indicazioni elencate sopra, il costo dei vari sacchi risulterebbe il seguente:

Sacco / Contenitore	Costo smaltimento unitario	Tasso copertura 100%	Peso sacco (media)	Costo smaltimento RSU per sacco	Costo smaltimento RSU per sacco con IVA 8%	Costo produzione distribuzione vendita, incasso tassa	Costo produzione distribuzione, vendita, incasso tassa con IVA	Quota parte rivenditore	Quota parte rivenditore con IVA	totali costo sacco e braccialetto
	Fr/Kg	Fr/Kg	Kg/sacco	Fr/sacco	Fr	Fr/sacco	Fr	Fr	Fr	Fr/sacco
17 litri	0.170	0.170	2.640	0.45	0.48	0.1550	0.167	0.10	0.108	0.76
35 litri	0.170	0.170	5.000	0.85	0.91	0.1880	0.202	0.10	0.108	1.22
60 litri	0.170	0.170	7.170	1.22	1.31	0.2820	0.303	0.10	0.108	1.72
110 litri	0.170	0.170	11.740	2.00	2.15	0.5020	0.540	0.10	0.108	2.80
Braccialetto cont. 800 litri	0.170	0.170	100.-	17.00	18.29	0.4220	0.454	0.10	0.108	18.85

Un prezzo minimo per la copertura al 100% dei costi per un sacco da 35 litri equivale quindi a Fr 1.22

(con copertura all'80% = Fr. 1.04)

Oltre agli 85 cts del costo per lo smaltimento ci sono altri 37 cts di costo sacco, retribuzione dei rivenditori (che fanno da ufficio incassi per il Comune) e IVA.

C.5 Tassa per rifiuti vegetali

In molti comuni, ai cittadini è data la possibilità di consegnare gratuitamente negli eco-centri comunali gli scarti vegetali dei propri giardini.

Questo vuol dire che i relativi i costi di smaltimento vengono coperti con la tassa base.

Ma perché lo smaltimento del verde di chi ha il giardino deve essere pagato con anche da chi il giardino non ce l'ha?

Soprattutto nei Comuni con importanti aree residenziale intensive (case di appartamenti) e altrettante aree residenziali monofamiliari, suggeriamo l'introduzione di un servizio di raccolta e smaltimento degli scarti vegetali come proposto ad esempio col nuovo regolamento di Mendrisio, oppure come quello in vigore a Losone.

In ogni caso, nei regolamenti,

- è prevedere la categoria "scarti vegetali dei giardini e delle economie domestiche" perché i secondi fanno molto volume nei sacchi, ed essendo composti principalmente da acqua, riteniamo **molto sciocco trasportarli e bruciarli nell'inceneritore a Giubiasco**

C.6 Tasse per lo smaltimento degli ingombranti

Il principio di causalità, per legge, va applicato anche per la raccolta e lo smaltimenti dei rifiuti ingombranti.

Alcuni Comuni Ticinesi la prelevano, ma con scarsi risultati.

Di seguito riportiamo l'estratto del verbale della seduta di CC di Losone di lunedì 14 dicembre 2009, con le osservazioni del Municipio, quando il legislativo era chiamato a decidere se approvare o meno una mozione per l'introduzione di una tassa sugli ingombranti

il Municipio ha valutato la mozione e si è informato sulle possibili modalità per introdurre la tassa sugli ingombranti e in base ai risultati ottenuti ha stabilito che "il santo non vale la candela".

Ecco perché:

i costi annui di raccolta e smaltimento degli ingombranti, senza la mano d'opera, ammontano a ca. Fr. 100'000.—. Se tale importo viene tolto dalla spesa globale che bisogna coprire con la tassa base, quest'ultima diminuisce. Se però con la tassa sugli ingombranti non si riesce ad incassare la stessa cifra, la differenza va pagata con le imposte e ciò è in contrasto con la legge.

Se ci si limita ad adottare un sistema "a occhio", nello scenario presentato al Municipio egli stesso ha valutato una probabile copertura degli oneri del 40% e quindi nel nostro caso Fr. 60'000.— rimarrebbero a carico delle imposte. Nei Comuni citati in cui la tassa viene riscossa in questo modo, la copertura dei costi è la seguente: Bellinzona 8.7%, Chiasso 10%, Giubiasco non viene calcolata. Oltre l'introduzione della tassa complica il lavoro degli addetti all'ecocentro, perché attualmente le auto cariche di materiale vengono indirizzate dal personale direttamente al cassone. Se però si preleva una tassa, vista anche la proposta di non tassare il ferro, bisogna fare una selezione. Chi arriva allo Zandone ha spesso il baule pieno di materiale che, per essere selezionato e valutato, deve essere spostato. Ciò crea in pratica lavoro e tempi di attesa per poter scaricare gli ingombranti, quindi probabilmente le attuali due mezz'ore giornate di apertura dell'ecocentro non sarebbero più sufficienti. Per una bilancia bisogna invece avere spazio: inoltre i veicoli devono prima essere scaricati, la merce pesata e poi ricaricata sul mezzo e/o depositata nei cassoni. Si complica quindi veramente il processo. Per questi motivi il Municipio ha ritenuto per il momento l'introduzione della tassa sugli ingombranti inopportuna.

Per quanto precede, tenuto conto che la legge impone sì le tasse causali, ma ammette anche schematizzazioni per non complicare inutilmente le cose, noi suggeriamo di coprire i costi relativi alla raccolta e smaltimento degli ingombranti tramite la tassa base, purché la stessa venga definita come suggerito al punto C.2.

C.7 Smaltimento della plastica domestica

Con l'entrata in vigore della tassa sul sacco i Municipi vengono sempre sollecitati a rispondere di talune scelte poco comprese o mal accolte dalla popolazione legate al nuovo sistema di gestione dei rifiuti.

In particolare per quanto concerne lo smaltimento della plastica, per la quale è insistente la richiesta di poterla smaltire separatamente dal sacco RSU.

In parecchi Comuni, i Municipi per tacitare le lamentele, danno la possibilità agli utenti di depositare le plastiche domestiche in appositi cassonetti.

Poi però, non sapendo come, o convinti che non si possano riciclarle, le eliminano, bruciandole assieme agli RSU nell'inceneritore a Giubiasco.

Soluzione questa che fa a pugni con l'obiettivo che si vuole raggiungere con la tassa sul sacco, che è, lo ribadiamo una volta di più, la diminuzione dei rifiuti da incenerire.

Una soluzione a questo problema in realtà c'è ed è molto semplice, se uno è preoccupato per il volume della plastica che deve smaltire buttandola nel sacco, allora faccia maggiore attenzione agli imballaggi dei suoi acquisti. Che favorisca quelli con imballaggi riciclabili!

È vero che, oggi come oggi, eliminare completamente la plastica dai nostri acquisti è impossibile, ma per fortuna da un po' di tempo anche in Ticino ci sono aziende che le raccolgono e le riciclano, e alcuni Comuni già collaborano.

Cestoni, cassette, secchi, mobili da giardino, bottiglie per lo shampoo e flaconi per detersivi e ammorbidenti e via discorrendo; oggetti e imballaggi realizzati con polietilene (contraddistinto dalle sigle PE o PE HD a seconda della densità) e polipropilene (PP) che, invece di andare in fumo a Giubiasco, ora possono essere riutilizzati per ricavare altri prodotti.

Rivolgiamo quindi un invito a tutti i Municipi, di prendere contatto con queste ditte e definire con loro le migliori soluzioni per raccogliere le plastiche domestiche ed eliminarle in modo virtuoso.

Facciamo notare che la situazione del recupero e riciclaggio delle sostanze plastiche è attualmente, malgrado la caduta del prezzo del petrolio, in una fase di grande evoluzione, in particolare nei Cantoni che hanno o sono vicini alle industrie di riciclaggio, vedi Turgovia, San Gallo, Zurigo, Argovia ecc. Si va dalla soluzione del sacco per la plastica indifferenziata (Kunstoffsammelsack: <http://www.sammelsack.ch/it/>) a quello del sacco per la plastica riciclabile (Recycling Sammelsack: <http://www.recycling-sack.ch/>).

OKKIO è volentieri a disposizione per informazioni e/o consigli.

C.8 Per una gestione ecosostenibile dei rifiuti durante eventi e feste

La gestione dei rifiuti durante gli eventi, manifestazioni e feste nel nostro Cantone è di regola un tema assai trascurato. Al di là del più semplice buon senso ecologico in queste occasioni regna lo spreco e viene a mancare il concetto di parsimonia nella produzione dei rifiuti.

Questo risulta poco coerente con la richiesta della massima sensibilità nella produzione e separazione dei rifiuti domestici fatta al singolo cittadino.

A tale scopo suggeriamo caldamente l'introduzione nel Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, una prescrizione che stabilisca che le manifestazioni e gli eventi che si svolgono su suolo pubblico debbano essere gestiti in modo ecosostenibile.

Numerosi esempi di una siffatta gestione sono una realtà ormai consolidata in vari cantoni e comuni del resto della Svizzera. È noto a tutti che grandi eventi di successo attirano grandi masse, offrono tanto divertimento ma generano anche tanti rifiuti.

Per questa ragione nei regolamenti comunali o nelle ordinanze cantonali, in sintonia con la crescente sensibilità per una gestione ecosostenibile della produzioni di rifiuti in occasione di grandi manifestazioni ed eventi, sono state inserite prescrizioni volte a regolamentar e questa problematica .

Un'ampia panoramica è offerta sul sito della IG Saubere Veranstaltung /GI Manifestation Verte.

Vedi: www.saubere-veranstaltung.ch/ e www.manifestation-verte.ch.

Tra gli esempi più interessanti vi sono la Risoluzione governativa di Basilea Città del 27.3.2012 e il Regolamento sui rifiuti della Città di Thun del 24.11.2013.

Esempi virtuosi si segnalano anche in Ticino, vedi l'edizione del 2016 della Rotonda del festiva che ha impiegato bicchieri riciclabili o biodegradabili, le edizioni 2016 e 2016 di Slow Up dove sono state impiegate stoviglie e posate lavabili e riutilizzabili, oppure il "Gruppo Giovani delle Centovalli" che da diversi anni gestisce le proprie manifestazioni, fra le quali l'Open Air di Palagnedra (circa 3'000 partecipanti su due giorni), con bicchieri, piatti e stoviglie multiuso.

È stato calcolato che il 70% del volume dei rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni ed eventi deriva dal consumo di bevande.

Per questa ragione è in questo ambito che una regolamentazione si rende prioritaria.

La migliore variante, diffusa, consolidata con successo e con il miglior bilancio ecologico, è l'impiego di bicchieri multiuso in PP (Polipropilene).

Il prezzo rispetto a un bicchiere in PET monouso è maggiore (15 cts rispetto a 5 cts), ma esso può essere riutilizzato fino a 200 volte.

Per garantire il buon ritorno dei bicchieri abitualmente si chiede un deposito di fr.2. Una interessante possibilità diffusa è inoltre quella di personalizzare i bicchieri riutilizzabili con logo, disegni o scritte relativi alla manifestazione: molti avventori decidono per questa ragione di tenere uno o più bicchieri quale ricordo, ingenerando in questa maniera ulteriori profitti agli organizzatori. È interessante infine rilevare come gli avventori apprezzino molto di più il servizio con bicchieri riutilizzabili in PP poiché molto più stabili e gradevoli da utilizzare. Queste informazioni e questi suggerimenti dovranno essere inseriti in un opuscolo informativo che il Municipio metterà a disposizione degli organizzatori di feste, manifestazioni ed eventi

Accanto a bicchieri, piatti e posate multiuso vi è poi la possibilità di utilizzare quelli monouso/compostabili, anche se il loro bilancio ecologico è minore. La condizione per l'uso di materiale compostabile è che poi i residui siano realmente compostati a regola d'arte. Per maggiori informazioni in merito a studi e confronti di impatto ambientale fra le varie soluzioni si rimanda al già citato sito della IG Saubere Veranstaltung /GI Manifestation Verte.

Un possibile testo per un articolo nel regolamento per la raccolta dei rifiuti è il seguente:

Art. XX Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

*Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione è obbligatorio l'uso di **bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso o monouso compostabili**. La condizione per l'uso di materiale compostabile è che i residui siano in seguito compostati a regola d'arte. Il Municipio realizza e mette a disposizione degli organizzatori un documento esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante feste, eventi o manifestazioni. Si chiede inoltre all'organizzazione della manifestazione/evento di separare correttamente i rifiuti per tipologia.*

C.9 Verifica delle tariffe da parte della Sorveglianza dei Prezzi

Per concludere, segnaliamo quanto prescrive la legge federale sulla Sorveglianza dei prezzi.

Vedi: <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19850345/index.html>

Art. 4 Compiti

- 1. Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi.*
- 2. Il Sorvegliante impedisce o elimina l'aumento abusivo di prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi. Resta salva la sorveglianza di taluni prezzi da parte di altre autorità (art. 15).*
- 3. Il Sorvegliante informa il pubblico in merito alla propria attività.*

Sezione 5: Provvedimenti in caso di prezzi stabiliti o approvati dall'autorità

Art. 14

- 1. Prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. 1 Questi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi*
- 2. L'autorità menziona il parere del Sorvegliante nella sua decisione. Ove si scosti dal parere, ne deve dare motivazione.*
- 3. Nell'esaminare se un prezzo è abusivo, il Sorvegliante dei prezzi tiene conto di eventuali interessi pubblici superiori.*

Ciò significa concretamente che l'autorità che emana una tariffa per i rifiuti deve preventivamente sottoporla (obbligo) al Sorvegliante dei prezzi per un parere, ma che nulla le impedisce di scostarsi dallo stesso, a condizione di motivare la propria presa di posizione, prima che il proprio legislativo prenda qualsiasi decisione .

A quanto sopra deve poi essere aggiunto che, come ben indicato dall'art. 14 cpv. 2 prima frase della LSPr, l'autorità è chiamata a menzionare nella sua decisione il parere del Sorvegliante dei prezzi.

Per ulteriori informazioni, OKKIO è volentieri a disposizione.

OKKIO – OSSERVATORIO PER LA GESTIONE
ECOSOSTENIBILE DEI RIFIUTI

Redatto da: Pietro Vanetti, coordinatore

Verificato da: Daniele Polli, segretario

Copyright: OKKIO

Distribuito a: Dipartimento del Territorio, Commissione della Legislazione, Capigruppo parlamentari, Municipi, rappresentanti dei media.

22 agosto 2016

OKKIO - Vademecum tassa sacco vd.doc